

## ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

### Ricorso in appello

Proposto dai Sigg.ri **Colaci Francesco**, nato a Lecce il 08.10.1977 ed ivi residente in Via Fiesole n.30, C.F. CLCFNC77R08E506B e **Palmas Emanuela**, nata il 16.07.1970 ad Oschiri (OT) ed ivi residente in Piazza Generale Pinna n.2, C.F. PLMMNL70L56G153E , entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Antonio Francesco Vitale (C.F. VTLNNF48B08C351 – P.E.C.: [antoniofrancesco.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:antoniofrancesco.vitale@pec.ordineavvocaticatania.it) – fax 095.388763) ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Germanico n. 66 (presso lo studio dell'Avv. Francesco Consoli Xibilia).

### **Contro**

- **Ministero dell'Economia e delle Finanza**, in persona del Ministro *p.t.*;
- **Agenzia delle Entrate**, in persona del Direttore *p.t.*

### **E nei confronti**

- **Trogu Massimiliano**, nato ad Oristano (OR) il 09.02.1988 ed ivi residente in Via Claudio Monteverdi n.28, C.F. TRGMSM88B09G113O, utilmente classificato nella graduatoria finale di merito, non costituito nel giudizio di primo grado.

### **In impugnativa e per la riforma**

#### Previa sospensione dell'efficacia

- della **Sentenza n. 3851/2017** resa dal T.A.R. Lazio, Sez. II *ter*, depositata in data 23.03.2017, mai notificata, di rigetto del ricorso (R.G. 15099/2016) volto all'annullamento **1)** del provvedimento prot. n. 0051620 del 29.09.2016, a firma del Direttore Generale, pubblicato in pari data sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, di approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale,

fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria, di cui 140 per la Regione Veneto; 2) di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale

### **Fatto**

Con ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. Lazio, rubricato al R.G. n. 5432/2015, gli odierni appellanti impugnavano il bando dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 26329, pubblicato il 24.02.2015, con che era stata indetta la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato a n.892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, funzionari amministrativo-tributari.

In particolare, la suddetta azione giudiziaria era volta a censurare l’illegittimità della condotta posta in essere dall’Amministrazione, concretizzatasi nella indizione di una nuova procedura selettiva, senza in alcun modo tener conto della validità ed efficacia della graduatoria di idonei di precedente concorso, da cui la legge imponeva di attingere “fino alla loro completa utilizzazione”.

Gli odierni appellanti premettevano, infatti, di aver partecipato al precedente concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate nel Dicembre 2008 per l’assunzione, a tempo indeterminato, di n. 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, relativamente alla Regione Lombardia, precisando di aver conseguito l’idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-pratico previsto dal bando.

Ciò perché, all’esito di entrambe le due prove scritte (tecnico-professionale e oggettivo-attitudinale), avevano ottenuto un punteggio superiore al 24, così risultando utilmente inseriti nella graduatoria di merito del 16.10.2009 per la Regione Lombardia ai fini dell’ammissione al tirocinio.

Tuttavia, a cagione dei maggiori punteggi raggiunti dagli altri candidati, il risultato ottenuto non consentiva loro di accedere al tirocinio teorico-pratico, così assumendo

la qualifica di soggetti “idonei non vincitori”.

Nel corso degli anni l'efficacia della superiore graduatoria veniva di volta in volta prorogata sino, da ultimo, giusta disposizione dettata **dall'art. 1, comma 4 bis, D.L. 216/2011, convertito in Legge n. 14/2012**, come modificato dall'art. 1, comma 4, lett. b-bis, D.L. 150/2013, convertito in Legge 15/2014.

In particolare, la richiamata norma di legge prevedeva espressamente che *“l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle Entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Quarta Serie Speciale, n. 101 del 20.12.2018, è prorogata al 30.06.2015. In ottemperanza ai principi di buona andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia del Territorio e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo tributario, attingono fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionale dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente”*.

Ebbene, a fronte di una così chiara disposizione normativa – si evidenziava in ricorso – l'Agenzia delle Entrate, nel mese di Febbraio 2015 (dunque, in piena vigenza ed efficacia della graduatoria del 16.10.2009) ugualmente riteneva di indire nuova selezione pubblica per l'assunzione di n. 892 unità afferenti il medesimo profilo professionale già messo a concorso nel 2008.

Tuttavia il T.A.R. Lazio-Roma, con Sentenza n. 8285/2015, resa in forma

semplificata, rigettava il proposto ricorso.

La superiore statuizione è stata gravata d'appello dinnanzi al Consiglio di Stato (R.G. 7212/2015), il quale risulta tuttora pendente nel merito.

Nelle more, l'Agenzia delle Entrate, a conclusione della procedura concorsuale indetta nel 2015, pubblicava la graduatoria finale di merito.

La superiore graduatoria, sussistendone l'interesse, veniva avversata dagli odierni appellanti con autonomo ricorso proposto dinnanzi al T.A.R. Lazio-Roma (R.G. n. 15099/2016).

Tuttavia il Giudice di Primo grado, confermando l'orientamento giurisprudenziale in precedenza adottato, con la Sentenza n. 3851/2017, oggetto della presente impugnativa, lo rigettava.

La superiore Sentenza è erronea e, come tale, merita di essere integralmente riformata per i seguenti motivi in

### **Diritto**

In via preliminare la scrivente difesa intende evidenziare il difetto e/o carenza di motivazione da cui è all'evidenza affetta la Sentenza del T.A.R. Lazio, la quale si limita a richiamare le ragioni di diritto esposte nella Sentenza n. 8285/2015 senza effettuare alcun specifico riferimento ai nuovi motivi di ricorso e senza tenere in alcuna considerazione, come confermato nella stessa Sentenza impugnata, le altre *“prospettazioni censorie articolate anche da ultimo dalla parte ricorrente con ulteriori considerazioni, con riferimento alla qualificazione di soggetti idonei ed all'interpretazione del citato art. 1, comma 4 bis, D.L. n. 216/2011”*.

Ecco che, nel caso a mano, la motivazione *per relationem* ad altro pronunciamento giurisdizionale si pone in evidente contrasto con il chiaro disposto dell'art. 111, comma 6, della nostra Costituzione, a tenore del quale *“tutti i provvedimenti*

*giurisdizionali devono essere motivati*”, nonché dell’art. 3, comma 1, c.p.a. (“*ogni provvedimento decisorio del Giudice è motivato*”), volti a consentire l’esercizio di un adeguato diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost.

La Sentenza va, dunque, censurata per la laconicità della motivazione addotta, formulata in termini di mera adesione ad una precedente Sentenza, ciò che non consente di ritenere – come affermato da consolidato orientamento giurisprudenziale – che all’affermazione di condivisione si sia pervenuti attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi censurati nel nuovo ricorso (**Corte di Cassazione, 11 giugno 2014, n. 13148; 16 dicembre 2013, n. 28113; 12 agosto 2010, n. 18625; 11 giugno 2008, n. 15483; 2 febbraio 2006, n. 2268; 21 ottobre 2005, n. 20454**).

Infatti, <<*la motivazione della Sentenza “per relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto di rinvio*” (**Corte di Cassazione, 11 maggio 2012, n. 7347**).

Ciò che nel caso di specie non si è verificato!

Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Sentenza impugnata si palesa erronea nella parte in cui, con motivazione insufficiente ed assolutamente incongrua, non ha riconosciuto in capo agli appellanti la qualità di soggetti idonei ai fini dello scorrimento della graduatoria in questione.

In questa sede di appello si intende ribadire, ancora una volta, come, al contrario, sia assolutamente configurabile in capo agli appellanti la posizione di “soggetto idoneo” in graduatoria.

Il punto 6 del Bando di concorso del 2008 (cfr. fascicolo di parte di primo grado),

sotto la rubrica “*Prova oggettivo attitudinale*”, prevedeva espressamente che “*Sono ammessi al periodo di tirocinio i candidati che riportano il **punteggio di almeno 24/30** e rientrano in graduatoria nel limite massimo dei posti per i quali concorrono, aumentati fino al 40%*”.

Per quel che è qui di interesse, gli appellanti, all’esito della seconda prova scritta (appunto, quella oggettivo attitudinale), ottenevano i seguenti punteggi:

1) Colaci Francesco: 26,381

2) Palmas Emanuela 26,508

A ben vedere, dunque, tutti raggiungevano un risultato superiore al “minimo” richiesto (24), ciò che consentiva loro di risultare inseriti nella “graduatoria in ordine di merito dei candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 24/30”, pubblicata in data 16.10.2009, da cui, all’evidenza, risultavano esclusi i soggetti con punteggio inferiore al 24 perché ritenuti “non idonei”.

Inoltre, è bene evidenziare come sia stato lo stesso Legislatore con il D.L. n. 216/11 ss.mm.ii ad attribuire agli odierni appellanti la posizione giuridica di “idoneo non vincitore”, avendo superato con profitto la seconda prova di concorso (oggettivo attitudinale) ed avendo conseguito un punteggio **superiore** a quello minimo di 24/30 indicato nella *lex specialis* come utile ai fini dell’ammissione al periodo di tirocinio. Concludendo, l’intervenuta emanazione dell’art. 1, comma 4 *bis*, D.L. n. 216/2011 conv. L. 14/2012 e ss.mm.ii determina ex se l’avverarsi dei presupposti applicativi di un obbligo di utilizzo delle graduatorie di merito del 16.10.2009.

Infatti, lo scorrimento delle “graduatorie in ordine di merito dei candidati che hanno riportato il punteggio di almeno 24/30, pubblicate in data 16.10.2009” è stato espressamente imposto dalla richiamata normativa.

Si palesa, pertanto, chiaro come la *ratio* sottesa alla prescrizione di legge, più volte

richiamata, fosse volta a scongiurare un inutile dispendio delle risorse pubbliche da parte dell'Amministrazione titolare del bando di concorso (Agenzia delle Entrate), all'uopo prorogando l'efficacia di una graduatoria di merito di soggetti idonei non vincitori e, peraltro, già titolari di una posizione giuridica soggettiva tutelabile.

Risulta *ictu oculi* evidente allora come nella fattispecie di interesse il rispetto dei principi informatori dell'azione amministrativa sia stato espressamente tradotto in una norma di legge, in tal modo richiamando la P.A. destinataria ad un obbligo di puntuale osservanza.

Pertanto, la procedura concorsuale bandita il 23 febbraio 2015 con che l'Agenzia delle Entrate si è determinata, senza alcuna specifica e dettagliata motivazione, ad indire una nuova procedura selettiva identica a quella del 2008, in luogo del doveroso scorrimento della graduatoria, ancora vigente, del precedente concorso è censurabile sotto numerosi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, con conseguente illegittimità derivata di tutti gli atti del concorso successivamente emessi, compresa la graduatoria finale di merito pubblicata il 29 settembre 2016 sul sito Internet dell'Amministrazione.

Infatti, l'Agenzia, determinatasi sulla necessità di coprire i posti in vacanti in organico, avrebbe dovuto in via preliminare, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e **nel pieno rispetto di una disposizione di legge (art. 1, comma 4 bis, D.L. n. 216/2011)**, provvedere allo scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del 16.10.2009 o, in caso contrario, fornire un'adeguata motivazione sulla necessità di indire un nuovo concorso in luogo dell'utilizzo della graduatoria vigente degli idonei.

Orbene, tale circostanza non si è verificata nell'ipotesi di specie.

A tale proposito, richiamandosi ancora una volta ai principi dettati dall'**Adunanza**

**Plenaria del Consiglio di Stato del 28 luglio 2011, n.14**, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è consolidato nel ritenere che: *“in presenza di graduatorie valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale, l'Amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse. In tale situazione fattuale, la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa (art.1 L. 7 agosto 1990 n.241), principi applicabili evidentemente anche alla fase organizzativa in cui l'amministrazione stabilisce tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale. L'utilizzazione delle graduatorie non reca deroga alla regola costituzionale del concorso atteso che, casomai, ne consente le massima applicazione (cfr. C.d.S., Sez.VI, Sentenza 4 luglio 2014 n.3407).*

Di conseguenza, l'Amministrazione resistente, ai fini della copertura dei posti necessari al completamento del fabbisogno del personale, avrebbe dovuto per legge, preliminarmente, fare scorrere le graduatorie Regione per regione del 16.10.2009 – contemplanti i nominativi dei soggetti *“che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio”* (cfr., art. 1, comma 4 bis) – per poi, solo successivamente, bandire un nuovo concorso.

Recentissime Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali, sul medesimo argomento, si sono espresse confermando i medesimi principi: *“in caso di reclutamento del personale presso le Amministrazioni Pubbliche, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.35 comma 5 ter D.lgs. n.165 del 2001, si è realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace, ragion per cui lo scorrimento rappresenta ormai la regola, mentre l'indizione di un nuovo*



*concorso rappresenta l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia atto del contemperamento operato fra interessi coinvolti"*  
**(T.A.R. Puglia-Bari, I, 22 Settembre 2016 n. 1124).**

Ed ancora, "Vanno richiamate le considerazioni già ripetutamente formulate da questa Sezione sul punto di diritto in questa sede rilevante (**cf. da ultimo T.A.R. Lazio, Sezione I bis, 27 aprile 2015 n.6077**), giurisprudenza alla quale si fa quindi espresso riferimento. Infatti, alla luce dei principi enucleati dalla Decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.14 del 2011, si è affermato che l'Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto in ogni caso dell'esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso. Va da sé che, nel motivare l'opzione preferita, l'Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'attuale ordinamento afferma un generale favore circa l'utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso" **(T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I bis, Sentenza 5 Giugno 2015 n. 7985).**

Il pacifico orientamento giurisprudenziale ormai esistente in materia ha difatti a più riprese ribadito che <<L'Amministrazione deve tenere conto sul piano ordinamentale che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie deve costituire la regola generale, mentre l'indizione del concorso rappresenta un'eccezione...omissis...l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di

contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta>> (C.d.S., Sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6247; C.d.S., Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560).

La medesima Giurisprudenza, richiamando la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 14/2011 e la più recente disciplina del Pubblico Impiego (art. 35, comma 5 *ter*, d.lgs. n. 165/2001), individua << *nello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica e ne rafforza il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle Amministrazioni per la gestione delle procedure selettive >>.*

Alla luce di quanto sopra ne discende una chiara illegittimità della procedura concorsuale bandita il 23.02.2015 per violazione dell'art. 1 comma 4 *bis* del D.l. n. 216/2011, nonché dei principi di economicità della spesa pubblica e di buon andamento, con conseguente illegittimità derivata di tutti i successivi atti della procedura emessi dall'Amministrazione (compresa appunto la graduatoria finale di merito).

Concludendo, all'evidenza, sussistono i motivi per ottenere una riforma della Sentenza impugnata che, in assenza di una congrua motivazione, ha rigettato il ricorso proposto avverso la graduatoria definitiva del concorso in epigrafe indicato.

### **Istanza cautelare**

Il presente ricorso in appello è fondato e non potrà che trovare accoglimento.

Le argomentazioni in fatto ed in diritto sopra esplicitate dimostrano la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* necessario perché Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato possa addivenire ad una pronuncia di accoglimento della domanda di sospensione.

Quanto, poi, al *periculum in mora* preme sottolineare la gravità e l'irreparabilità del

pregiudizio che subirebbe la sfera giuridica degli odierni appellanti nell'ipotesi di mancata sospensione degli effetti della Sentenza impugnata.

Infatti, la procedura concorsuale bandita nel 2015 – impugnata con il ricorso tuttora pendente in Appello – si è definitivamente conclusa con conseguente approvazione della graduatoria concorsuale definitiva e dichiarazione dei soggetti dichiarati vincitori e di quelli idonei.

Ecco che solo una sospensione degli effetti degli atti impugnati sarebbe tale da scongiurare quel danno cui una Sentenza di merito, postergata nel tempo, non potrebbe porre riparo.

Infatti, se dovessero definitivamente cristallizzarsi i risultati della graduatoria di merito per la Regione Veneto pubblicata il 29.09.2016, non sarebbe più possibile <<ricostituire>> la posizione dei soggetti appellanti nell'ipotesi in cui intervenisse successivamente una pronuncia di accoglimento da parte del Consiglio di Stato sul ricorso in appello tuttora pendente avverso il bando di concorso (R.G. 7213/2015).

Per tutto quanto sopra esposto e considerato, i **Sigg.ri Colaci Francesco e Palmas Emanuela**, come sopra rappresentati e difesi, formulano le seguenti

### **Conclusioni**

Voglia l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, *contrariis reiectis*, sussistenti i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, **accogliere** l'istanza cautelare avanzata indi, nel merito, **accogliere** il presente ricorso appello perché fondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, **riformare** la Sentenza n. 3851/2017 resa dal T.A.R. Lazio, Sez. II *ter*.

Con ogni consequenziale statuizione di legge su spese e compensi.

Ai fini del versamento del Contributo Unificato di iscrizione al ruolo si dichiara che lo stesso è dovuto nella misura di € 487,50 (c.u. in materia di pubblico impiego

aumentato della metà).

Si allega il fascicolo di parte di primo grado

Catania-Roma, 23.10.2017

Avv. Prof. Antonio F. Vitale

**Istanza per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 41 co. 4 c.p.a.**

Il sottoscritto Avv. Prof. Antonio F. Vitale, procuratore e difensore dei Sig.ri **Colaci Francesco e Palmas Emanuela**, giuste procure in calce al ricorso sopra trascritto

**Premesso che**

- il ricorso in appello ha per oggetto la riforma, previa sospensione dell'efficacia, **della Sentenza n. 3851/2017 del T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II ter**, con che è stato rigettato il ricorso proposto per ottenere l'annullamento del **provvedimento prot. n. 0051620 del 29.09.2016**, a firma del Direttore Generale, pubblicato in pari data sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, con che è stata approvata la graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria, di cui 140 per la Regione Veneto; di ogni altro atto e/o provvedimento, anche non conosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che sono stati dichiarati vincitori ed idonei ed i cui i nominativi sono presenti nella graduatoria definitiva del concorso in esame pubblicata il 29 Settembre 2016 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ed oggi gravata della presente impugnazione;

**Rilevato che**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati residenti in tutti i Comuni italiani ed arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per i ricorrenti attese le ragioni di urgenza

sottese al ricorso;

### **Considerato che**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella statuizione del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 19 febbraio 1990, n. 106 secondo la quale *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino –potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”*;
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento per il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquistato la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso essendo evidente che da un sunto non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare, comunque, oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- il Giudice adito potrebbe autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo,

- compreso quello in via telematica;
- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis*, Ordinanze TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
  - Anche i Tribunale di Milano, Genova e Alba, con recenti provvedimenti, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“l’urgenza della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un’area telematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria”* (Tribunale di Genova, Sez. Lavoro. Ordinanza del 01.09.2011);

### **Tutto ciò premesso**

Il sottoscritto Avvocato fa istanza affinché Codesto Ecc.mo Collegio adito, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione per pubblici proclami, voglia autorizzare la notifica del ricorso **ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate nella parte all’uopo indicata.

Catania, 23.10.2017

Avv. Prof. Antonio F. Vitale